



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott.ssa Antonietta Scrima - Presidente

dott. Marco Dell'Utri - Consigliere

dott.ssa Irene Ambrosi - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

dott. Paolo Spaziani - Consigliere

Oggetto: obbligazioni di valore - danno da mora - liquidazione - criteri

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 13318/20 proposto da:

-) **Riccardo**, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

-) **Genialloyd s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

-) **Unipolsai Assicurazioni s.p.a.**; **Antonio**;
Antonella; **Gianfranco**;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 11 dicembre 2019 n. 7742;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 a _____ si verificò un sinistro stradale che coinvolse:



a) il veicolo BMW condotto dal proprietario Antonio assicurato dalla Winterthur (che in seguito muterà ragione sociale in Unipolsai), sul quale era trasportato il minore Riccardo

b) l'autoveicolo (del quale né il ricorso, né la sentenza impugnata indicano il modello) di proprietà di Antonella condotto da Gianfranco ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla Lloyd 1885 (che in seguito muterà ragione sociale in Genialloyd s.p.a.).

In conseguenza dell'urto Riccardo patì lesioni personali.

2. In data non precisata nel ricorso, né nella sentenza impugnata, per quanto ancora rileva in questa sede, Riccardo (e per lo stesso, all'epoca minore, la madre Antonia Marconcini quale esercente la potestà genitoriale sul medesimo) convenne dinanzi al Tribunale di Velletri i conducenti, i proprietari e gli assicuratori dei due veicoli coinvolti nel sinistro, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 1036/15 il Tribunale di Velletri accolse in parte la domanda attorea.

La sentenza fu appellata anche da Riccardo il quale si dolse, per quanto ancora rileva in questa sede, sia del mancato riconoscimento del danno da mora, sia del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro.

3. Con sentenza 11.12.2019 n. 7742 la Corte d'appello di Roma, con riferimento al gravame proposto dal rigettò il motivo d'appello concernente il risarcimento del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, mentre accolse quello concernente la liquidazione del danno da mora.

A tal riguardo condannò i corresponsabili al pagamento in favore di Riccardo *"degli interessi legali da calcolarsi annualmente sull'importo liquidato in sentenza pari ad euro 287.868,61, devalutato alla data del sinistro, con detrazione degli acconti già versati, a loro volta devalutati alla data del sinistro, importo via via rivalutato anno per anno, nonché al pagamento degli interessi legali da calcolarsi sull'importo complessivamente spettante (comprensivo di sorte rivalutata e danno da mora) dalla data della sentenza di primo grado e sino al soddisfo"*.



4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Riccardo
con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la Genialloyd.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto depositato il 27.10.2022 Riccardo ha dichiarato di rinunciare alla domanda *"nei confronti della Unipolsai e del suo assicurato"*.

La suddetta rinuncia è stata pure notificata al difensore nominato dalla Unipolsai nel giudizio di appello.

Non risulta invece notificata all'assicurato, Antonio

1.1. La suddetta dichiarazione di rinuncia, dimostrando la carenza di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, rende il ricorso inammissibile nei confronti dei suddetti Unipolsai e per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., come espressamente rappresentato e sostanzialmente richiesto dalla parte ricorrente.

Il ricorso va, quindi esaminato come proposto nei confronti delle altre controparti.

2. Col primo motivo il ricorrente censura il criterio con cui la Corte d'appello ha liquidato il danno da mora.

In particolare è censurato il capo di sentenza con cui la Corte d'appello ha stabilito che gli interessi compensativi dovessero calcolarsi sul capitale, devalutato all'epoca del fatto e *diminuito degli acconti*, anch'essi devalutati all'epoca del fatto. Sostiene il ricorrente che tale criterio è erroneo e comunque irrispettoso della giurisprudenza di questa Corte, in quanto ha per risultato una sottostima del danno da mora.

2.1. Il motivo è fondato.

La Corte d'appello doveva liquidare il danno da mora (od interessi compensativi che dir si voglia) in un caso in cui il creditore aveva già ricevuto dal debitore dei pagamenti parziali.

A tal fine ha proceduto in questo modo:



- a) ha devalutato il credito risarcitorio alla data del fatto;
- b) ha devalutato l'acconto pagato dall'assicuratore del responsabile alla data del fatto;
- c) ha sottratto l'importo (b) dall'importo (a);
- d) ha liquidato gli interessi compensativi al saggio legale da computarsi sulla differenza (c), rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla data della sentenza di primo grado.

2.2. Questo criterio è giuridicamente scorretto, in quanto viola il principio di integrale riparazione del danno, di cui all'art. 1223 c.c..

Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito, infatti, è in mora *ex re* dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).

Tuttavia il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).

Ciò non vuol dire, ovviamente, che la *mora debendi* in tema di fatti illeciti sia priva di effetti.

Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:

(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;

(b) pagare al creditore il *lucro cessante finanziario*, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).

2.3. Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione *uno actu*, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.



In quest'ultimo caso la circostanza che il debitore abbia pagato alcun acconti non fa ovviamente venir meno l'esistenza della mora, ma può solo attenuarne gli effetti.

La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto già detto, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.

Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:

(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, *replicare* il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;

(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli; dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo *il capitale che residua*, dopo il pagamento dell'acconto.

2.4. Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

(a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);

(b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;

(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:

(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;



(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

2.5. Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti *jus receptum*: in tal senso si vedano, *ex aliis*, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3545 del 13.2.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014.

Nelle decisioni appena ricordate, ed in particolare nella motivazione di Cass. 9950/17 e Cass. 14311/18, si aggiunge che nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente (isolato) di questa Corte, secondo cui *"qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (...) devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (...) che l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi)*. (Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011).

Tale criterio non appare infatti sostenibile, perché *incoerente* con la *ratio* e lo scopo dei principi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno.

2.6. Ciò posto in generale, la Corte d'appello di Roma nella sentenza impugnata non ha applicato correttamente i suddetti principi.

La Corte d'appello, infatti, ha correttamente reso omogenei il credito e gli acconti, devalutandoli alla data del sinistro e sottraendo i secondi dal primo.

Ha, però, trascurato di tenere conto nella liquidazione finale del danno della *mora già maturata* a favore dei creditori tra la data del sinistro e



quella di pagamento dell'acconto. La Corte d'appello ha infatti posto a base del calcolo del danno da mora, per il periodo compreso tra il sinistro e il pagamento parziale, non l'intero credito vantato dall'attore, ma solo una parte di esso, ed ha in tal modo sottostimato il danno da mora.

2.7. La sentenza va dunque cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà a liquidare *ex novo* il danno da mora applicando i principi di diritto sopra indicati, e dunque calcolando separatamente, e poi sommando, il credito in conto capitale ed il credito da *mora debendi*.

Il credito in conto capitale andrà calcolato col seguente criterio:

- (a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
- (b) rivalutando l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat;
- (c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).

2.8. Il credito da *mora debendi* andrà invece calcolato col seguente criterio:

(a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, *sull'intero credito risarcitorio*, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell'acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto;

(b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, *sul credito rimanente* dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca della decisione.



3. Col secondo motivo è censurata la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

L'illustrazione del motivo contiene plurime censure così riassumibili:

-) poiché l'invalidità patita dalla vittima era superiore al 50%, fu "illogico" il rigetto della domanda di risarcimento del danno da incapacità lavorativa;

-) la Corte d'appello non ha considerato che la vittima era stata riconosciuta "invalido civile" dall'INPS;

-) la Corte d'appello non ha compiuto un "*adeguato accertamento presuntivo*" della futura riduzione dei guadagni della vittima, "anche in termini di perdita di chance";

-) anche a voler negare l'esistenza d'un danno alla capacità lavorativa specifica, la Corte d'appello avrebbe dovuto accordare però il danno alla capacità lavorativa generica, in considerazione dell'entità dei postumi;

-) la Corte d'appello non ha tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte.

3.1. Nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento di un danno da perdita delle *chance* lavorative future il motivo è inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, che tale domanda sia stata espressamente formulata *ab initio*.

Ove poi tale domanda fosse stata effettivamente formulata, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, in quanto non dà conto dell'atto e della fase processuale in cui quella domanda fu proposta, così violando l'onere imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c..

3.2. Nella parte in cui lamenta l'erroneità del giudizio di insussistenza del danno patrimoniale il motivo è inammissibile perché investe la valutazione delle prove.

3.3. Nella parte restante il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo, in quanto il ricorrente ammette di percepire una pensione di invalidità civile, ma non spiega perché mai questa pensione non assorbe e ristora il danno patrimoniale civilistico, dal



quale comunque dovrebbe essere detratta in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno* (Sez. U -, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 - 01).

Il motivo, pertanto, non espone in modo adeguato *l'interesse ad impugnare*, ex art. 100 c.p.c..

3.4. La censura di cui si discorre è comunque anche infondata, perché non vi è alcuna corrispondenza biunivoca tra entità dei postumi residuati ad una lesione della salute, e danno patrimoniale da incapacità di lavoro.

Il fatto che i postumi siano gravi non impone in modo "automatico" di ritenere esistente e provato un danno alla capacità di guadagno.

La gravità dei postumi naturalmente può costituire un "fatto noto" dal quale risalite, ex art. 2727 c.c., al "fatto ignorato" dell'esistenza del danno futuro: ma nel caso di specie la Corte d'appello ha espressamente preso in esame tale eventualità e l'ha esclusa, affermando che la presumibile proiezione professionale della persona danneggiata non avrebbe risentito degli effetti dei postumi: e questo è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede.

3.5. Quanto alla pretesa di risarcimento del danno da "*incapacità lavorativa generica*", essa è infondata alla luce dei principi già ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui "*la nozione di "incapacità lavorativa generica" è divenuta scientificamente e giuridicamente erronea.*

È scientificamente erronea, perché la dottrina medico-legale pressoché unanimemente nega che possa apprezzarsi in misura percentuale la riduzione della capacità generica di lavoro, giungendo ad affermare che "la capacità [lavorativa] generica è sostanzialmente un'invenzione concettuale ed allo stato un non senso giuridico".

E', altresì, nozione giuridicamente erronea, perché mescola e confonde le conseguenze patrimoniali della lesione della salute, con quelle non patrimoniali.

Confusione non consentita, in quanto delle due l'una:

-) o la vittima di lesioni personali ha conservato il suo reddito e la capacità di produrlo, ed allora l'unico danno risarcibile sarà quello non patrimoniale;



-) *oppure la vittima in conseguenza dell'infortunio ha perduto o verosimilmente perderà in tutto od in parte un reddito di lavoro; in questo caso avrà patito un danno patrimoniale da lucro cessante la cui liquidazione prescinde dal grado di invalidità permanente e dipenderà solo dalla misura del reddito perduto, sia esso effettivo, figurativo o presunto (come nel caso di danni ai minori od ai disoccupati).*

Nel caso di specie la Corte d'appello ha liquidato correttamente, per quanto detto, il danno non patrimoniale, ed escluso esservi prova d'una potenziale compromissione del reddito futuro della vittima. Ha, quindi, rispettato i principi sopra esposti" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 4.3.2021)

4. Nei rapporti tra il ricorrente da un lato, la Unipolsai e Antonio Cosentino dall'altro, non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto le parti nei cui confronti vi è stata rinuncia al ricorso non si sono difese in questa sede.

Nei confronti delle altre parti le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Antonio Cosentino e della Unipolsai s.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;

(-) accoglie il primo motivo di ricorso nei soli confronti di Genialloyd s.p.a., Antonella e Gianfranco rigetta il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 marzo 2023.

Il Presidente
(Antonietta Scrima)

